DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA BENZENE

Art. 2

A partire dal 1 luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine e' fissato nell'1.4 per cento in volume. A partire dal 1 luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine e' fissato nell'1 per cento in volume. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995). L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Versione in vigore dal 30 novembre 1995, non più in vigore dal 30 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1995, n. 508
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-dell-inquinamento-508-1995/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it